



COMUNE DI BOTRUGNO

Provincia di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **60** Del Registro

Seduta del **19.07.2016**

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. APPROVAZIONE INDIRIZZI E AVVISO PUBBLICO.

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	19.07.2016	Parere		Data	
Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Maria Vita MARZOTTA				Il Responsabile di Ragioneria F.to			
L'anno duemilasedici addi diciannove del mese di luglio alle ore 20,00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.							
<u>Barone Pasquale</u>				P			
<u>Biasco Donato</u>				P			
<u>Vergari Francesco</u>				P			
_____				_____			
_____				_____			
_____				_____			

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Maria Vita Marzotta**

Assume la presidenza il Sig. **Pasquale Barone** il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- lo scorso 20 aprile è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- l'articolo 4, del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

(omissis...)

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Rilevato che

- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale;

- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

- la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice. Richiamati i seguenti articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

-- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

-- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno formulare i seguenti necessari indirizzi ai Responsabili di Servizio dell'Ente in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d):

a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;

b. vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici, la competenza al conferimento dell'incarico spetta al Responsabile del Settore interessato dal contenzioso che dovrà provvedervi con determinazione del Responsabile del Servizio;

c. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza il conferimento dell'incarico, fatti salvi i casi di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del più volte citato D.lgs 18/04/2016 n. 50, sarà preceduto dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse al quale potranno accedere unicamente gli avvocati: c1. che hanno già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni, in maniera continuativa e non occasionale negli ultimi tre anni di professione; c2. in possesso di specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico; c3. disponibili ad applicare la diminuzione massima rispetto ai valori medi di liquidazione previsti dalla normativa di riferimento (Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 ss.mm.ii.), in attuazione del principio di economicità.

d. il legale dovrà, quindi, essere individuato all'esito di una procedura comparativa da esperirsi tra coloro che, avendo manifestato l'interesse alla difesa dell'Ente, sono in possesso dei requisiti richiesti;

e. il rapporto tra l'Ente ed il legale sarà disciplinato dallo schema di contratto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).

Visti

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di dare atto che il conferimento degli incarichi legali dovrà essere effettuato dai Responsabili di Settore dell'Ente secondo la disciplina contenuta nel nuovo codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Di formulare, quindi, i seguenti indirizzi nei confronti dei Responsabili di Settore dell'Ente in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d):

a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;

b. vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici, la competenza al conferimento dell'incarico spetta al Responsabile del Servizio interessato dal contenzioso che dovrà provvedervi con determinazione dirigenziale;

c. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza il conferimento dell'incarico, fatti salvi i casi di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del più volte citato D.lgs 18/04/2016 n. 50, sarà preceduto dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse al quale potranno accedere unicamente gli avvocati: c1. che hanno già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni, in maniera continuativa e non occasionale negli ultimi tre anni di professione; c2. in possesso di specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico; c3. disponibili ad applicare la diminuzione massima rispetto ai valori medi di liquidazione previsti dalla normativa di riferimento (Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 ss.mm.ii.), in attuazione del principio di economicità.

d. il legale dovrà, quindi, essere individuato all'esito di una procedura comparativa da esperirsi tra coloro che, avendo manifestato l'interesse alla difesa dell'Ente, sono in possesso dei requisiti richiesti.

3. Di approvare l'avviso pubblico e lo schema di disciplinare allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al D.lgs 50/2016, alle linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC e al Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia di prossima rivisitazione e adeguamento alla nuova normativa;

5. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Servizio dell'Ente, per gli adempimenti di competenza.

Sulla presente proposta è espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di dare atto che il conferimento degli incarichi legali dovrà essere effettuato dal Responsabile del Servizio dell'Ente secondo la disciplina contenuta nel nuovo codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Di formulare, quindi, i seguenti indirizzi nei confronti dei Responsabili di Servizi dell'Ente in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d):

a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;

b. vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici, la competenza al conferimento dell'incarico spetta al Responsabile del Servizio interessato dal contenzioso che dovrà provvedervi con proprio determinazione;

c. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza il conferimento dell'incarico, fatti salvi i casi di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del più volte citato D.lgs 18/04/2016 n. 50, sarà preceduto dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse al quale potranno accedere unicamente gli avvocati: c1. che hanno già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni, in maniera continuativa e non occasionale negli ultimi tre anni di professione; c2. in possesso di specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico; c3. disponibili ad applicare la diminuzione massima rispetto ai valori medi di liquidazione previsti dalla normativa di riferimento (Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 ss.mm.ii.), in attuazione del principio di economicità.

d. il legale dovrà, quindi, essere individuato all'esito di una procedura comparativa da esperirsi tra coloro che, avendo manifestato l'interesse alla difesa dell'Ente, sono in possesso dei requisiti richiesti.

3. Di approvare l'avviso e lo schema di disciplinare allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

4. Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al D.lgs 50/2016, alle linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC e al Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia di prossima rivisitazione e adeguamento alla nuova normativa;

5. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Servizio dell'Ente, per gli adempimenti di competenza.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Pasquale Barone

IL SEGRETARIO

F.to Maria Vita Marzotta

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 27.07.2016 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Botrugno, 27.07.2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 27.07.2016,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.07.2016 Al 11.08.2016 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
 - E' stata comunicata, con lettera n. 4122, in data 27.07.2016 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 - E' stata trasmessa alla Prefettura con nota n. 0, del . . . art. 135, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05.08.2016:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Addì, _____

IL SEGRETARIO

F.to Maria Vita Marzotta
